



## PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 1403 del 11/11/2022**

**Oggetto:** UFFICIO ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "PR01" - RACCORDO S.P. N. 10 - AUTOSTAZIONE PARMA NORD (COMUNE DI TRECASALI) TRATTI DELLA PR 01 A COMPLETAMENTO DEL TRATTO IN AFFIANCAMENTO ALL'AUTOSTRADA" - OCCUPAZIONE PERMANENTE / ASSERVIMENTO ED ASSOGGETTAMENTO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE / ASSERVIMENTO (AI SENSI ARTICOLO 22 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) E PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA (AI SENSI ARTICOLO 50 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) - DETERMINAZIONE PROVVISORIA INDENNIZZI PER FRUTTI PENDENTI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- l'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- l'articolo 41 dello statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n° 230 del 17 novembre 2020 di approvazione del nuovo organigramma generale dell'Ente con decorrenza 01 gennaio 2021;
- la determinazione n° 1645 del 24 dicembre 2020 di approvazione del relativo funzionigramma;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 12 del 27 gennaio 2022 di attribuzione, fra l'altro, delle competenze quale dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri";

## **VISTI ALTRESI':**

- il codice CUP del presente progetto - n° D21B17000180005;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 5 del 17 gennaio 2022, allegato F, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024,
- la deliberazione medesima laddove approva il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 28 gennaio 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 –2024;
- il decreto del Presidente n° 43 del 22 febbraio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022 – 2024;
- il decreto del Presidente n° 51 del 28 febbraio 2022 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 59 del 08 marzo 2021 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 del Servizio Viabilità come da determinazione n° 182 del 24 febbraio 2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata dell'intervento in oggetto al bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022, elenco annuale 2020, come da Decreto Presidenziale 242/2019 e successive integrazioni;
- il Decreto Presidenziale n° 204 del 22 ottobre 2020 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi con correlato Quadro Tecnico Economico, per un importo pari ad € 4.891.000,00;
- la determinazione n° 936 del 30 agosto 2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento stesso, integrando ad € 5.698.000,00 l'ammontare complessivo del Quadro Tecnico Economico a compensazione dell'intervenuto aumento dei costi riscontrato.

## **PREMESSO che:**

l'opera denominata "PR01 - Raccordo S.P. n. 10 - autostazione Parma nord (Comune di Trecasali) tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all'autostrada" rientra fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *"Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto"* ed è finalizzata a facilitare l'accessibilità al nuovo casello autostradale (che verrà a breve messa in esercizio) raccordandolo direttamente con la Strada Provinciale n° 10 "di Cremona I" immediatamente a sud della località di Roncocampocanneto mediante la realizzazione di viabilità alternativa rispetto l'esistente nonché di aree di mitigazione ambientale;

- con determinazione n° 340 del 29 marzo 2022 il Geom. Alfredo Marchesi è stato nominato (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327) quale responsabile che coordini e curi le operazioni del procedimento espropriativo relativamente all'opera in questione;
- prevedendo la realizzazione del richiamato progetto l'occupazione e l'asservimento permanente di superfici di proprietà privata - e dovendosi di conseguenza garantire la sussistenza delle condizioni di legge onde poter effettuare il correlato procedimento espropriativo – ci si è avvalsi della facoltà di attivare apposito "Procedimento unico" di cui all'articolo 53, comma 1 - lettera a), della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 fra l'altro finalizzato:
  - ✓ ad approvare la localizzazione dell'opera in variante alla previgente pianificazione territoriale del Comune di Sissa Trecasali,
  - ✓ a conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- ai fini della conclusione del richiamato procedimento unico - previo espletamento delle formalità partecipative previste dalla norma in questione - la Provincia, in quanto autorità procedente, ha convocato conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona – finalizzata all’acquisizione del parere favorevole da parte degli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento - con acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc. da parte degli Enti partecipanti;
- le risultanze della richiamata Conferenza di Servizi sono state approvate con determinazione n° 985 del 02 settembre 2020 e ratificate con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 25 del 29 settembre 2020;
- con decreto del Presidente della Provincia n° 204 del 22 ottobre 2020 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di cui trattasi;
- essendo stati osservati gli adempimenti di cui all’articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24, nonché quelli partecipativi previsti dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37, la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta conclusione dell’indicata Conferenza di Servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - effettuata il 09 dicembre 2020 - ha integrato l’efficacia (come disposto dall’articolo 53, comma 10, della L.R. 21 dicembre 2017 n° 24 stessa) degli effetti del procedimento unico, di cui al combinato disposto dei commi 2 ed 1 dell’articolo 53, fra i quali l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in relazione alle superfici da occuparsi od asservirsi permanentemente per la realizzazione dell’intervento;
- non essendo stato previsto nell’ambito dei citati atti il termine entro il quale emanare il conseguente decreto di espropriazione, tale termine deve intendersi fissato in anni cinque decorrenti dalla data di efficacia della pubblica utilità - a mente dell’articolo 13, comma 4, del Testo Unico in materia di espropriazioni - termine che pertanto non è scaduto;
- il sopra richiamato decreto del Presidente della Provincia dava fra l’altro atto che l’Ufficio Espropri – sulla scorta degli elementi del piano particellare allegato al progetto depositato ed approvato - avrebbe determinato le indennità di espropriazione provvisorie, perfezionando le necessarie procedure finalizzate all’acquisizione della disponibilità dei terreni interessati ed alla corresponsione delle dovute indennità;
- i sopra richiamati provvedimenti sono stati
  - ✓ trasmessi - in osservanza a quanto desumibile dal combinato disposto fra l’articolo 14, comma 1, e l’articolo 12, comma 1 - lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – all’Ufficio Espropri della Regione Emilia-Romagna in quanto ufficio individuato con decreto del Presidente della Regione ai fini di curare la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità di cui all’articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37;
  - ✓ depositati – ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 – presso l’Ufficio Espropri della Provincia, autorità espropriante a mente dell’articolo 6, comma 1, del D.P.R 08 giugno 2001 n° 327 in quanto competente alla realizzazione dell’opera.

**DATO ATTO che:**

- a seguito delle comunicazioni (peraltro reiterate a seguito di variazioni apportate al progetto originariamente depositato, sostanzianti nella traslazione della fascia di mitigazione ambientale - inizialmente allocata in prossimità della realizzanda autostazione - in corrispondenza dell’abitato di Roncocampocanneto) di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera erano pervenute altresì osservazioni contenenti valutazioni attinenti gli elementi indennizzatori, a riscontro delle quali sono state fornite (nell’ambito della determinazione n° 985 del 02

settembre 2020 di approvazione delle risultanze della Conferenza di Servizi ratificate con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 25 del 29 settembre 2020) puntuali controdeduzioni - che si condividono - con specificazione che gli elementi forniti venivano acquisiti agli atti in previsione della quantificazione dell'importo indennitario da offrirsi, dispensando le proprietà dal reiterare la comunicazione di tali elementi una volta dichiarata la pubblica utilità;

- nello specifico dette osservazioni sono state avanzate dalle seguenti proprietà [come elencate in quadri di dettaglio allegati al presente provvedimento e depositato agli atti dello scrivente ufficio in ottemperanza alla normativa sulla privacy - Allegati A (tratto sud in prossimità della località di Roncocampocanneto comprensivo di aree di mitigazione ambientale) e B (tratto nord da costruirsi immediatamente a monte del nuovo casello autostradale) - così come dimostrato all'interno degli stessi denominati "Determinazione indennità ed indennizzi provvisori" contenenti fra l'altro gli importi delle indennità di occupazione temporanea e gli indennizzi da corrispondere alle singole proprietà, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati, elenchi dei nominativi con relativi importi e dettagli di calcolo depositati presso questo Settore)] prospettando le questioni a margine sintetizzate con correlate considerazioni:
  - **Ditta catastale "A"** osservazione pervenuta il 23 dicembre 2019 (protocollo n° 34730)
    - ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà lamenta che la sottrazione di terreno comporterà altresì la diminuzione di valore della rimanente parte del fondo e che viene precluso il sia pur solamente potenziale futuro accesso alla strada "Grande di Ronco"*  
CONSIDERAZIONI: Viene sottratta la sola estrema porzione orientale della proprietà, (3.386 mq. dei 31.227 complessivi): ne deriva che la proprietà patirà una riduzione di consistenza fisica ma non di funzionalità ai fini della conduzione agraria, atteso inoltre che il fondo manterrà una conformazione geometrica del tutto regolare.  
Per quanto attiene il lamentato danno che si asserisce deriverebbe dalla perdita di future potenzialità di accesso, si rammenta come i principi generali in materia di attribuzione delle indennità tendano a limitare la stessa al nocimento effettivamente patito, con esclusione delle voci meramente potenziali.
    - ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà chiede la costituzione di diritto reale di servitù di passaggio atta a garantire l'accesso alla strada "Grande di Ronco" a beneficio delle proprie ragioni*  
CONSIDERAZIONI: In fase di progettazione esecutiva è stata accertata la sussistenza delle condizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada ai fini della realizzabilità dell'indicato accesso e non sono emerse motivazioni giuridiche ostative alla concessione del richiesto diritto prediale di passaggio.  
Attesa l'accogliibilità della richiesta, la sua attuazione comporta un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, da considerarsi ai sensi di legge in fase di quantificazione dell'indennità spettante.
  - **Ditta catastale "D"** osservazione pervenuta il 04 dicembre 2018 (protocollo n° 32129)
    - ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà lamenta la scomposizione e sconfigurazione del terreno posto in prossimità della nuova autostazione con creazione di due corpi da considerarsi reliquati*  
CONSIDERAZIONI: Venendosi a configurare la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo il valore delle porzioni espropriate va determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore.  
A seguito dell'avvenuto spostamento in altra posizione della fascia di mitigazione ambientale, l'estensione dell'espropriazione a carico della proprietà osservante ha subito una

- riduzione considerevole rispetto le previsioni del progetto originariamente depositato (ed oggetto di osservazione).
- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà chiede che l'indennità di espropriazione tenga conto sia degli elementi patrimoniali (valore della superficie espropriata, deprezzamento delle porzioni residue ecc.) che di quelli gestionali (maggiori oneri per l'accesso e la lavorazione, impatto paesaggistico ed ambientale, lucro cessante, stravolgimento programmi aziendali di sviluppo ecc.), oltre che delle colture in atto.*
- CONSIDERAZIONI: L'indennità di espropriazione va commisurata alla diminuzione di valore che patirà la proprietà, applicando il criterio della stima differenziale. Detta stima può essere effettuata anzitutto detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore.
- Considerate l'allocazione (a ridosso dell'autostrada in fase di realizzazione) e la modesta estensione della superficie interessata, risultano non immediatamente percepibili le ragioni che inducono gli osservanti a lamentare impatto paesaggistico ed ambientale, nonché lo stravolgimento dei programmi aziendali di sviluppo.
- Inoltre i principi generali in materia di attribuzione delle indennità tendano a limitare la stessa al nocumento effettivamente patito, con esclusione delle voci meramente potenziali. Per quanto attiene eventuali frutti pendenti (od altri beni non ripristinabili) i medesimi potranno essere indennizzati con apposito provvedimento sulla scorta delle risultanze di stato di consistenza di dettaglio delle superfici interessate da redigersi - preferibilmente in contraddittorio con la proprietà - prima dell'inizio dei lavori
- **Ditta catastale "F"** osservazione pervenuta il 04 dicembre 2018 (protocollo n° 32128)
- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà lamenta che la sottrazione di terreno comporterà l'alterazione ed il ridimensionamento della consistenza fisica e funzionale dell'azienda.*
- CONSIDERAZIONI: Venendosi a configurare la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo il valore delle porzioni espropriate va determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore.
- Verrà però sottratta la sola porzione orientale della proprietà (per un'estensione di 10.808 mq. dei 47.020 costituenti il fondo), parte dei quali da adibirsi a fascia di mitigazione ambientale
- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà prefigura l'aumento dell'inquinamento atmosferico*
- CONSIDERAZIONI: Trattasi di terreno allocato a ridosso del nuovo tronco autostradale in fase di realizzazione e solamente una parte dei mezzi che usufruiranno dell'autostazione transiteranno lungo l'opera oggetto del procedimento (atteso che il raccordo principale sarà quello che addurrà alla Strada Provinciale n° 8).
- Peraltro fra l'asse viario di scorrimento e la proprietà degli osservanti verrà realizzata una fascia di mitigazione ambientale, ragione per la quale dalla realizzazione del raccordo con opere correlate non deriveranno incrementi significativi in termini di inquinamento dell'aria e potrebbe fors'anche verificarsi un miglioramento della condizione complessiva.
- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà chiede che l'indennità di espropriazione tenga conto sia di elementi patrimoniali (valore della superficie espropriata, deprezzamento delle porzioni residue ecc.) che gestionali (lucro cessante) oltre che delle colture in atto.*
- CONSIDERAZIONI: L'indennità di espropriazione va commisurata alla diminuzione di valore che patirà il podere, il quale comunque - per quanto ridimensionato - manterrà la propria odierna caratterizzazione geometrica.
- Per quanto attiene eventuali frutti pendenti (od altri beni non ripristinabili) i medesimi

potranno essere indennizzati con apposito provvedimento sulla scorta delle risultanze di stato di consistenza di dettaglio delle superfici interessate da redigersi - preferibilmente in contraddittorio con la proprietà - prima dell'inizio dei lavori.

- **Ditta catastale "I"** osservazione pervenuta il 04 dicembre 2018 - protocollo n° 32127
- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE* *La proprietà lamenta l'alterazione ed il ridimensionamento della consistenza fisica e funzionale della proprietà.*  
CONSIDERAZIONI: Gli osservanti sono comproprietari di due distinti terreni assoggettati a procedimento espropriativo e da apprendersi parzialmente, non contigui fra di loro. Venendosi a configurare la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo il valore delle porzioni espropriate va determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore.
- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà prefigura l'aumento dell'inquinamento atmosferico*  
CONSIDERAZIONI: Trattasi di terreni allocati a ridosso del nuovo casello autostradale in fase di realizzazione e solamente una parte dei mezzi che usufruiranno dell'autostazione transiteranno lungo l'opera oggetto del procedimento (atteso che il raccordo principale sarà quello che addurrà alla Strada Provinciale n° 8). Dalla realizzazione dell'opera non deriveranno pertanto incrementi significativi in termini di inquinamento dell'aria.
- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE* *La proprietà chiede che l'indennità di espropriazione tenga conto sia degli elementi patrimoniali (valore della superficie espropriata, deprezzamento delle porzioni residue ecc.) che di quelli gestionali (maggiori oneri per l'accesso e la lavorazione, impatto paesaggistico ed ambientale, peggioramento qualità della vita, lucro cessante, stravolgimento programmi aziendali di sviluppo ecc.) oltre che delle colture in atto.*  
CONSIDERAZIONI: L'indennità di espropriazione va commisurata alla diminuzione di valore che patirà la proprietà applicando il criterio della stima differenziale. Detta stima può essere effettuata anzitutto detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore.  
Considerata l'allocatione (a ridosso dell'autostazione in fase di realizzazione), risultano non immediatamente percepibili le ragioni che inducono gli osservanti a lamentare ulteriore impatto paesaggistico ed ambientale.  
Si rammenta inoltre come i principi generali in materia di attribuzione delle indennità tendano a limitare la stessa al nocimento effettivamente patito, con esclusione delle voci meramente potenziali.  
Per quanto attiene eventuali frutti pendenti (od altri beni non ripristinabili) i medesimi potranno essere indennizzati con apposito provvedimento sulla scorta delle risultanze di stato di consistenza di dettaglio delle superfici interessate da redigersi - preferibilmente in contraddittorio con la proprietà - prima dell'inizio dei lavori.
- **Ditta catastale "J"** osservazioni pervenute il 22 novembre 2018 (protocolli n° 30978 e n° 30945) del tutto analoghe
- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà chiede che l'indennità di espropriazione tenga conto sia di elementi patrimoniali (deprezzamento delle porzioni residue, variazione all'assetto degli scoli, asseriti costi da sostenersi per una nuova sistemazione agronomica ecc.) che gestionali (lucro cessante, danno alla redditività agricola, ecc.) oltre che di un supposto "danno residenziale", nonché delle colture in atto.*

CONSIDERAZIONI: Venendosi a configurare la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo il valore delle porzioni espropriate va determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore.

Pertanto l'indennità di espropriazione va commisurata alla diminuzione di valore che patirà la proprietà applicando il criterio della stima differenziale.

Detta stima può essere effettuata anzitutto detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore.

Per quanto attiene eventuali frutti pendenti (od altri beni non ripristinabili) i medesimi potranno essere indennizzati con apposito provvedimento sulla scorta delle risultanze di stato di consistenza di dettaglio delle superfici interessate da redigersi - preferibilmente in contraddittorio con la proprietà - prima dell'inizio dei lavori

- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà chiede riconoscimento indennità aggiuntiva per la realizzazione di due pozzi di irrigazione – l'uno a servizio del corpo residuo principale del podere e l'altro della porzione separata che verrà a formarsi a nord – in sostituzione di quello esistente che verrà impattato dalla realizzazione dell'opera.*

CONSIDERAZIONI: A seguito dell'avvenuto spostamento in altra posizione della fascia di mitigazione ambientale, il pozzo esistente non è più interessato dall'esproprio.

➤ **Ditta catastale "M"**

- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE pervenuta il pervenuta il 31 gennaio 2019 (protocollo n° 2881): La proprietà asserisce che l'esproprio abatterà il valore della proprietà in quanto la porzione residua rimarrà circondata dalla fascia di rispetto, con relativi scoli delle acque*

CONSIDERAZIONI: A seguito dell'avvenuto spostamento in altra posizione della fascia di mitigazione ambientale originariamente prevista l'estensione dell'espropriazione ha subito una riduzione considerevole rispetto le previsioni del progetto originariamente depositato.

Venendosi a configurare la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo il valore della porzione espropriata va determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore, sempre che risulti ragionevolmente accertato che l'espropriazione produce un danno eccedente la mera riduzione di consistenza fisica.

- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONI pervenute il 31 gennaio 2019 (protocollo n° 2881) e reiterata/integrata il 12 dicembre 2019 (protocollo n° 33611): La proprietà chiede di considerare nei valori di esproprio anche i fabbricati e lamenta un danno sia sotto il profilo agricolo che al valore dell'abitazione, ascrivibile al restringimento del campo visivo e di rispetto della medesima.*

CONSIDERAZIONI: La particella sulla quale insistono i fabbricati non sarà interessata da espropriazione, pertanto l'accessibilità ai medesimi rimarrà invariata.

Il sostanziale dimezzamento della superficie di espropriazione prevista a seguito dello stralcio della fascia di mitigazione ambientale ha ridotto sostanzialmente l'impatto dell'opera rispetto la proprietà dell'osservante.

- ✓ *SINTESI OSSERVAZIONE pervenuta il pervenuta il 31 gennaio 2019 (protocollo n° 2881): La proprietà sostiene che la superficie della quale è prevista l'espropriazione sia di pertinenza del fabbricato residenziale e che pertanto il valore debba essere commisurato a tale condizione*

CONSIDERAZIONI: Gli immobili rientrano - all'atto della dichiarazione della pubblica utilità - nell'ambito del "Territorio rurale" di cui al Piano Strutturale Comunale del disciolto comune di Trecasali e non sono interessati da nessuna previsione del Piano Operativo

Comunale.

Tutta l'area interessata dall'espropriazione è censita presso il Catasto Terreni quale "Seminativo arborato" e viene attualmente utilizzata ai fini della conduzione agricola.

Deve quindi ritenersi che solamente le aree di sedime circostanti l'edificio rurale presente sul fondo possiedano caratteristiche pertinentziali, ma le stesse non sono interessate dall'espropriazione.

Riguardo la paventata riduzione del campo visivo a danno dell'abitazione, occorre annotare come le aperture della medesima risultino prevalentemente orientate a sud, verso via Torta, e non in direzione del realizzando raccordo, il quale peraltro si svilupperà a raso.

➤ **Ditta catastale "O"** osservazione pervenuta il 04 dicembre 2018 (protocollo n° 32126)

✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà lamenta l'alterazione ed il ridimensionamento della consistenza fisica e funzionale della proprietà.*

CONSIDERAZIONI: A seguito dello spostamento in altra posizione della fascia di mitigazione ambientale, l'estensione dell'espropriazione a carico della proprietà osservante ha subito un'apprezzabile riduzione rispetto le previsioni originarie

Comunque, venendosi a configurare la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo il valore delle porzioni espropriate va determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore.

✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà prefigura l'aumento dell'inquinamento atmosferico*

CONSIDERAZIONI: Trattasi di terreni allocati a ridosso del nuovo casello autostradale in fase di realizzazione e solamente una parte dei mezzi che usufruiranno dell'autostazione transiteranno lungo l'opera oggetto del procedimento (atteso che il raccordo principale sarà quello che addurrà alla Strada Provinciale n° 8).

Dalla realizzazione dell'opera non deriveranno pertanto incrementi significativi in termini di inquinamento dell'aria.

✓ *SINTESI OSSERVAZIONE: La proprietà chiede che l'indennità di espropriazione tenga conto sia degli elementi patrimoniali (valore della superficie espropriata, deprezzamento delle porzioni residue ecc.) che di quelli gestionali (maggiori oneri per l'accesso e la lavorazione, impatto paesaggistico ed ambientale, peggioramento qualità della vita, lucro cessante, stravolgimento programmi aziendali di sviluppo ecc.) oltre che delle colture in atto.*

CONSIDERAZIONI: L'indennità di espropriazione va commisurata alla diminuzione di valore che patirà la proprietà applicando il criterio della stima differenziale.

Detta stima può essere effettuata anzitutto detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore.

Considerata l'allocatione (a ridosso dell'autostazione in fase di realizzazione), risultano non immediatamente percepibili le ragioni che inducono l'osservante a lamentare impatto paesaggistico ed ambientale.

Inoltre i principi generali in materia di attribuzione delle indennità tendono a limitare la stessa al nocumento effettivamente patito, con esclusione delle voci meramente potenziali.

Per quanto attiene eventuali frutti pendenti (od altri beni non ripristinabili) i medesimi potranno essere indennizzati con apposito provvedimento sulla scorta delle risultanze di stato di consistenza di dettaglio delle superfici interessate da redigersi - preferibilmente in contraddittorio con la proprietà - prima dell'inizio dei lavori;



- dei sopra esposti elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati;
- a tutti i proprietari interessati è stata inoltrata comunicazione – di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 - onde poter fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire agli immobili interessati in ordine alla quantificazione dell'indennità;
- entro il termine - ormai scaduto - di 30 giorni assegnato per eventuali contributi le proprietà oltre riportate hanno avanzato le istanze a margine sintetizzate con correlate considerazioni:
  - **Ditta catastale “A” mediante comunicazione pervenuta il 21 dicembre 2020 (protocollo n° 30646)**

✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà lamenta che l'espropriazione comporterà un danno anche funzionale in particolare ascrivibile alla riduzione del tratto in senso est-ovest (con aumento dei tempi morti di svolta nelle lavorazioni e quindi dei costi) e ad aumento delle tare chiedendo il riconoscimento di un'indennità complessiva di € 7,00/mq. (pari ad € 21.567,00/biolca parmigiana)*

CONSIDERAZIONI: Come riportato nella relazione tecnica trasmessa dalla proprietà l'espropriazione comporterà l'ablazione di circa 1/12 della superficie poderale, la cui conformazione geometrica rimarrà perfettamente regolare (rettangolare), ragione per la quale è da ritenersi che i paventati incrementi di tempi di conduzione e conseguentemente di costi (enunciati ma non supportati da dati di dettaglio) - qualora dovessero verificarsi - risulterebbero di entità talmente modesta da non poter ragionevolmente determinare alcuna variazione del valore unitario attribuibile alla preminente porzione residua dei terreni.

Peraltro, oltre a quanto dovuto alla proprietà, il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede altresì il riconoscimento di apposita indennità aggiuntiva correlata alla conduzione (ai sensi articolo 40, comma 4, se esercitata da parte del proprietario - oppure 42, comma 1, qualora il fondo risulti concesso in locazione), indennità evidentemente riconosciuta a ristoro del nocumento arrecato alla gestione aziendale.

Per quanto poi attiene il prezzo unitario prospettato nella stima trasmessa dalla proprietà, esso non risulta suffragato da alcun elemento oggettivo, mentre i valori riportati nel piano particellare delle espropriazioni sono pari alla media di prezzo riscontrata fra una pluralità di atti di compravendita effettuati nella zona, come nel dettaglio illustrato nell'apposita specifica relazione costituente elaborato del piano particellare medesimo.

✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La ditta asserisce che l'accoglimento - in fase di approvazione del progetto - di osservazione finalizzata a garantire l'accesso al fondo dalla Strada Grande di Ronco non configuri la fattispecie del vantaggio immediato e*

*speciale a beneficio della proprietà medesima, sostenendo la non sussistenza dell'elemento della specialità in quanto l'uso del passaggio sarebbe già da tempo esercitato dall'affittuario e pertanto - a giudizio della proprietà - l'intervento conserverebbe semplicemente la condizione esistente. A tal fine la proprietà specifica di ritenere che non sempre debba essere applicata la riduzione di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 specie laddove si configuri un vantaggio in senso generale, pena la disparità di trattamento.*

CONSIDERAZIONI: La formalizzazione del diritto di passaggio garantirà al fondo l'incontestato utilizzo a titolo permanente di un'agevole raccordo con Strada Grande, con oggettiva facilitazione ai fini della cessione in locazione del medesimo (e quindi la sua appetibilità commerciale e valorizzazione) indipendentemente dal conduttore prescelto: peraltro dalla nota trasmessa traspare come l'asserito esercizio del diritto di passaggio sarebbe stato esercitato dall'attuale affittuario (e non riconosciuto alla proprietà) e comunque non è fatto accenno alcuno in ordine all'avvenuta attivazione di azione finalizzata all'acquisto del medesimo per usucapione, il che induce a ritenere che non ne esistesse la volontà oppure la sussistenza dei presupposti.

Quanto alla specialità del beneficio non pare possano sussistere dubbi in merito, atteso che il diritto di passaggio sulle porzioni espropriande interessate vedrà quale unico fondo dominante quello di proprietà della ditta catastale "A", il quale peraltro già risulta per altro verso agevolmente accessibile.

- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà prospetta che in caso di accettazione dell'indennità di espropriazione provvisoria ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 08 giugno 2001 andrà riconosciuta l'indennità integrativa del 50 % di cui al comma 2 - lett. c) eccedendo che detta previsione non sarebbe stata travolta dalla sentenza della Corte Costituzionale 181/2011*

CONSIDERAZIONI: La richiamata sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 ha caducato l'articolo 40, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, al quale rinvia il comma 2 - lettera c), dell'articolo 45 la cui applicazione viene invocata dalla proprietà.

Pertanto - per ormai pressoché unanime dottrina e giurisprudenza - detta sentenza (in assenza di provvedimenti legislativi che provvedessero a novellare il Testo Unico in materia di espropriazioni - come invece antecedentemente avvenuto mediante l'articolo 2, comma 89, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244 riguardo le aree edificabili) ha precluso la possibilità di riconoscere indennità ulteriori in caso di cessione volontaria di aree non edificabili.

➤ **Ditta catastale “J”** mediante comunicazione pervenuta il 14 dicembre 2020 (protocollo n° 29887

✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà chiede che sia attribuito ai terreni un valore unitario pari ad € 9,50/mq - come già liquidato per l'espropriazione attinente la realizzazione del nuovo tronco autostradale*

CONSIDERAZIONI: I criteri parametrici adottati per gli espropri correlati alla realizzazione del raccordo autostradale (come da prassi in uso limitatamente alle grandi opere lineari realizzate da soggetti concessionari e che vedono coinvolti un elevato numero di ditte espropriate) derivano da protocolli di intesa - od atti assimilabili - stipulati altresì da soggetti istituzionali ed associazioni rappresentative.

Nel caso dell'opera di cui trattasi, invece, autorità procedente ed espropriante non è un soggetto concessionario di diritto privato (evidentemente dotato di maggiore flessibilità procedurale), bensì una pubblica amministrazione - ovvero la Provincia di Parma - tenuta a rispettare i dettami della specifica normativa in materia (D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 in primis), non avendo la Provincia sottoscritto alcun protocollo di intesa od atto assimilabile.

Il presente provvedimento - assunto ai sensi di legge in via d'urgenza “senza particolari indagini o formalità” - va ad adottare indifferenziatamente i valori riportati nel piano particellare delle espropriazioni (pari alla media di prezzo riscontrata fra una pluralità di atti di compravendita effettuati nella zona, come nel dettaglio illustrato nell'apposita specifica relazione costituente elaborato del piano particellare medesimo), senza pertanto effettuare approfondimenti in relazione al valore unitario attribuibile ai singoli fondi.

Ne deriva che, per quanto attiene le espropriazioni che si vanno ad effettuare in relazione a proprietà residue di fondi già parzialmente destinati alla realizzazione dell'opera maggiore (nuovo tronco autostradale ed opere correlate), qualora si rendesse necessario ricorrere a più articolata perizia di stima non potrà prescindersi dal valutare l'incidenza del deprezzamento già ristorato dal concessionario dell'intervento maggiore, indennizzo la cui avvenuta erogazione evidentemente può costituire indice di un minor valore unitario/mq. iniziale in questa fase attribuibile al singolo fondo considerato rispetto quelli dei sopra richiamati atti di compravendita presi a riferimento - attinenti proprietà che nessun documento avevano subito per la realizzazione di altre opere.

✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà chiede che sia applicata l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n° 327 del 08 giugno 2001 correlata alla fattispecie della diretta conduzione da parte della proprietà*

CONSIDERAZIONI: La procedura oggetto del presente atto attiene la quantificazione delle indennità da corrispondersi limitatamente all'espropriazione.

Le indennità aggiuntive che la legge riconosce a fronte della conduzione (ai sensi articolo 40, comma 4, se esercitata da parte del proprietario - oppure 42, comma 1, qualora il fondo risulti concesso in locazione) saranno oggetto di autonomo procedimento amministrativo e riconosciute una volta accertato il possesso - da parte degli aventi diritto - dei richiesti requisiti oggettivi e soggettivi come da previsioni di legge.

- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà chiede che venga riconosciuto un deprezzamento della porzione residua meridionale del fondo, comprensiva del fabbricato, pari ad € 60.000,00*

CONSIDERAZIONI: La nuova strada di raccordo di svilupperà a circa 80 mt. dalla più vicina costruzione del compendio ed a circa 100 mt. dal fabbricato adibito ad uso abitativo

La porzione residua meridionale dedicata all'attività agricola (particella 136) è estesa mq. 26.682, ne deriva che il deprezzamento prospettato alla medesima - applicando il prezzo medio riscontrato fra una pluralità di atti di compravendita effettuati in zona - corrisponde a quasi il 50% del valore ascrivibile alla medesima.

Quanto sopra premesso si annota come in caso di espropriazione parziale di bene unitario l'indennità da corrispondersi (pari alla diminuzione patrimoniale patita) vada quantificata applicando il criterio della stima differenziale, risultato conseguibile anzitutto detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte non espropriata, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore.

Occorre pertanto a livello generale tener conto di alcuni elementi di fondo che negli anni recenti hanno ingenerato profondi cambiamenti nell'agricoltura parmense - in linea con la situazione nazionale:

- ✓ si sono innanzitutto verificati mutamenti nella Politica Agricola Comunitaria, in particolare con l'introduzione di un aiuto disaccoppiato dalla produzione che ha introdotto diritti nominativi per ettaro collegati all'estensione della superficie coltivata - configurando pertanto un sostegno alle imprese indipendente dalle coltivazioni effettuate;
- ✓ si è poi rafforzata la tendenza alla riduzione del numero delle imprese con aumento della dimensione aziendale media; di conseguenza numerose sono le imprese agrarie strutturate con terreni parte in proprietà e parte in affitto caratterizzate da accentuata specializzazione produttiva e necessitanti di forti investimenti in capitale sia fondiario che agrario.

Ne consegue, per l'effetto combinato derivante dalla tendenza all'aumento della dimensione aziendale media e dalla constatazione che il contributo comunitario (correlato all'estensione dei terreni condotti) sovente rappresenta una componente rilevante del reddito delle imprese, che è aumentata l'appetibilità economica (sia qualora si voglia procedere all'alienazione che per l'affitto) addirittura anche per terreni di non elevatissima estensione o geometricamente irregolari (situazioni ben più sfavorevoli di quelle che andranno a verificarsi a carico della proprietà oggetto delle presenti annotazioni), assodato che il contributo assegnato ne garantisce in larga misura la redditività e senza che risulti necessario porre in essere coltivazioni intensive: di conseguenza la svalutazione subita dalle frazioni residue di proprietà impattate dalla realizzazione di opere pubbliche risulta negli anni più recenti assai contenuta.

- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà chiede che venga riconosciuto un deprezzamento della porzione residua settentrionale del fondo, ascrivibile al minor valore dei terreni ed al costo da sostenere per l'adeguamento dei mezzi agricoli, pari ad € 80.000,00*

CONSIDERAZIONI: La porzione residua settentrionale (particella 137) è estesa mq. 13.035, ne deriva che il deprezzamento prospettato - applicando il prezzo medio riscontrato fra una pluralità di atti di compravendita effettuati in zona - corrisponde a circa il 140% del valore ascrivibile alla medesima.

Valgono pertanto considerazioni analoghe a quelle illustrate in relazione al contributo attinente la porzione residua meridionale del fondo.

Peraltro - come già sopra specificato - a ristoro del nocumento arrecato alla gestione aziendale, oltre a quanto dovuto alla proprietà, è previsto altresì il riconoscimento di apposita indennità aggiuntiva in relazione alla conduzione.

- **Ditta catastale "M"** mediante comunicazione pervenuta il 10 dicembre 2020 (protocollo n° 29474)

- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà sostiene che parte dell'espropriazione interesserà superfici di pertinenza del fabbricato, ancorché accatastate qual terreni seminativi arborati*

CONSIDERAZIONI: Solamente le aree di sedime circostanti l'edificio rurale presente sul fondo e rientranti nella perimetrazione della particella 97 possiedono caratteristiche pertinenziali, La superficie interessata dall'espropriazione risulta adibita a funzioni prettamente agricole.

- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: La proprietà asserisce che il rumore causato dall'aumento di del traffico limiterà l'uso di eventuale ristrutturazione*

CONSIDERAZIONI: La nuova arteria di svilupperà in prossimità di volume di servizio, il quale scherma l'edificio ad uso abitativo, in relazione al quale si annota come le aperture risultino prevalentemente orientate a sud, verso via Torta, e non in direzione del realizzando raccordo, il quale peraltro si svilupperà a raso.

Occorre inoltre precisare come i principi generali in materia di attribuzione delle indennità tendano a limitare le stesse al nocumento effettivamente arrecato, con esclusione pertanto delle voci meramente potenziali

- anche dei sopra illustrati elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati;
- il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 6 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che gli enti pubblici individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni – ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente - e che allo stesso sia preposto un dirigente (ovvero un dipendente con la qualifica più elevata);
- dette funzioni sono state assegnate al sottoscritto dirigente - congiuntamente ad altre - con decreto del Presidente della Provincia n° 12 del 27 gennaio 2022;

- l'articolo 6, comma 7, del Testo Unico dispone testualmente che *“Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso ...”*;
- pertanto, vista la normativa specifica in materia, il dirigente preposto all'ufficio espropri è tra l'altro tenuto ed abilitato a:
  - ✓ emanare i decreti di espropriazione ed asservimento sia previo esperimento di procedimento ordinario (come previsto dall'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) od in caso di cessione volontaria (comma 11 dello stesso articolo), che mediante determinazione urgente dell'indennità di espropriazione (articolo 22 della norma medesima),
  - ✓ assumere ordinanze che dispongano l'occupazione temporanea di terreni (ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
  - ✓ attivare le procedure necessarie onde addivenire alla conclusione del procedimento, ivi inclusa pertanto la quantificazione dell'indennità provvisoria di espropriazione ed asservimento (sia in caso di procedura ordinaria che in via d'urgenza) e di occupazione temporanea.

#### **EVIDENZIATO che:**

- il piano particellare delle espropriazioni del progetto prevede
  - ✓ l'acquisizione a beneficio della Provincia delle superfici di proprietà privata interessate dalla costruzione dell'infrastruttura viaria e relative pertinenze, oltre che della rotatoria di raccordo con la Strada Provinciale n° 10,
  - ✓ l'acquisizione a beneficio del Comune di Sissa Trecasali delle superfici necessarie a raccordare la nuova strada con la viabilità minore, pertinenze incluse, oltre che dei terreni da adibirsi a fascia di mitigazione ambientale,
  - ✓ il trasferimento al Demanio Acque delle superfici ove verrà traslato esistente canale di bonifica,
  - ✓ a favore di soggetti terzi l'assoggettamento a servitù prediale di passaggio di superfici necessarie onde garantire l'accesso in sicurezza a fondi propinqui altrimenti interclusi o raggiungibili in condizioni non ottimali,
  - ✓ a favore del Consorzio per la Bonifica Parmense analoga servitù prediale;
- l'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 dispone espressamente che *“1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità...”*;
- essendo i lavori per la realizzazione del prolungamento dell'A15 da Bianconese a Trecasali in fase di conclusione si pone la necessità di porre in essere ogni accorgimento utile a far sì che vengano avviate quanto prima le opere di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità locale, finalizzate in particolare a mitigare gli effetti dei maggiori flussi di traffico che si verranno a generare, onde minimizzare i potenziali disagi;
- considerato che l'intervento di cui al presente provvedimento permetterà di creare un raccordo alternativo fra Strada Provinciale n° 10 “di Cremona I” e la nuova autostazione, l'urgenza di procedere alla realizzazione dello stesso risulta oggettiva, in particolare considerato che il nuovo casello Parma Nord entrerà a breve in esercizio, il che comporterà ineludibilmente un incremento del traffico;
- occorre pertanto, al fine di mitigare gli effetti dei maggiori flussi veicolari che andranno a generarsi nel contesto territoriale interessato, cantierizzare nel più breve termine le opere previste (la gara per il cui affidamento è in corso) considerata in particolare l'esigenza di

mettere in sicurezza l'abitato di Roncocampocanneto e di altri centri inurbati sui quali - in assenza dell'intervento infrastrutturale in questione - si andrà a riversare all'atto della messa in funzione della nuova tratta autostradale il traffico di attraversamento dei mezzi - anche pesanti - provenienti da Parma e diretti alla nuova autostazione (e viceversa);

- per tali ragioni - ed al fine di sgravare quanto prima detti centri dalle emissioni e dalle situazioni di pericolo determinate dai veicoli in attraversamento - occorre procedere il più celermente possibile all'esecuzione degli interventi programmati onde garantirne la funzionalità;
- ricorrono pertanto le condizioni di urgenza motivata di cui al comma 1 dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 affinché possa essere emanato apposito decreto di espropriazione/asservimento dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera in base alla determinazione urgente delle indennità:
- al fine di pervenire all'emanazione di detto decreto si rende necessario determinare le correlate indennità provvisorie dovute a ciascuna proprietà interessata, senza particolari indagini o formalità come disposto dalla norma medesima;
- il decreto di espropriazione/asservimento riporterà l'indennità provvisoria - come col presente provvedimento determinata - offerta ai proprietari interessati.

#### **CONSIDERATO che:**

- il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione prende in considerazione tre fattispecie:
  - ✓ le aree edificabili (articolo 37),
  - ✓ le aree legittimamente edificate (articolo 38),
  - ✓ le aree non edificabili (articolo 40),inoltre, in ordine alla possibilità legale di edificare occorre ai fini espropriativi rifarsi all'articolo 20, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2002 n° 37, sulla scorta del quale è da ritenersi che la stessa sussista:
  - ✓ nelle aree che il Piano Urbanistico Generale - ai sensi della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 - riconosce all'interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato.
  - ✓ nelle aree che il Piano Strutturale Comunale del disciolto Comune di Trecasali classifica - all'interno di apposita perimetrazione - quale "territorio urbanizzato" (diverso pertanto dal "territorio urbanizzabile" e dal "territorio rurale"), se e per quanto non in contrasto con il P.U.G.,
  - ✓ nelle aree laddove l'edificabilità venga riconosciuta dalle previsioni del P.O.C., se e per quanto non in contrasto con il P.U.G.;
- i dati salienti dell'impatto dell'intervento rispetto le proprietà interessate possono essere così sintetizzati:
  - ✓ l'opera comporterà sostanzialmente l'acquisizione al demanio pubblico delle superfici necessarie
    - alla realizzazione ex novo (ad eccezione di un tratto posto in corrispondenza del viadotto di via Fienilbruciato già costruito a cura di S.A.L.T. S.p.A.) del raccordo fra la Strada Provinciale n° 10 "di Cremona I" e la nuova autostazione, il quale si svilupperà prevalentemente in fregio all'area di pertinenza del raccordo autostradale,
    - alla realizzazione della rotatoria di raccordo con l'esistente viabilità provinciale immediatamente a sud di Roncocampocanneto,
    - a permettere il collegamento in condizioni di sicurezza fra la nuova strada e la Strada Comunale Via Torta, pertinenze incluse, utile anche a favorire il collegamento fra le porzioni residue di plurimi fondi (prevalentemente di ridotta estensione), che verranno sconfigurati per effetto della realizzazione dell'intervento,

- alla creazione di una fascia di mitigazione ambientale in prossimità del centro abitato di Roncocampocanneto,
- alla traslazione verso ovest del canale di bonifica che attualmente scorre in aderenza alla Strada Provinciale n° 10 in corrispondenza dell'area di sedime ove verrà realizzata la rotatoria di raccordo con la nuova viabilità;
- ✓ è previsto altresì l'assoggettamento permanente a servitù prediale di passaggio
  - a favore di soggetti terzi di modeste superfici prevalentemente poste a nord della costruenda arteria stradale (in prossimità del casello autostradale), necessarie onde garantire l'accesso in sicurezza a fondi propinqui altrimenti interclusi o raggiungibili in condizioni non ottimali,
  - a favore del Consorzio per la Bonifica Parmense di superfici poste in aderenza al canale da realizzarsi in corrispondenza della rotatoria fra la nuova viabilità e la Strada Provinciale n° 10;
- ✓ l'intervento - visti gli elaborati del vigente strumento urbanistico comunale - andrà ad interessare superfici poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, da considerarsi pertanto ai fini espropriativi "non edificabili",
- viste le risultanze dei registri catastali, per le illustrate motivazioni e altresì considerato l'apporto partecipativo fornito delle proprietà sopra richiamate (tramite osservazioni o contributi), ricorrono le condizioni per quantificare in via d'urgenza le indennità provvisorie di espropriazione e di asservimento sulla scorta delle risultanze del piano particellare delle espropriazioni, costituente elaborato del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 936 del 30 agosto 2022, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - ✓ ricorre per tutte le proprietà la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - e ciò sia laddove la realizzazione dell'opera interseca i fondi sconfigurandoli che nei casi di sottrazione di porzioni poste ai margini degli appoderamenti - ragione per la quale - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo - "*... il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore.*",
  - ✓ va pertanto applicato il criterio del cosiddetto "valore differenziale", stima da effettuarsi - come da costante giurisprudenza in merito
    - detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate,
    - oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore,
  - ✓ pur in presenza di variegata tipologie di impatto che le espropriazioni comporteranno rispetto la proprietà, è stato giudicato opportuno applicare di regola il secondo dei richiamati criteri, con puntualizzazione che:
    - nel caso di espropriazioni marginali, comportanti nella sostanza solamente l'arretramento del confine di proprietà, considerata la scarsa incidenza dell'espropriazione rispetto la fruibilità del fondo (venendo arrecata una riduzione di consistenza esclusivamente in termini di estensione ma non funzionale), l'indennità va quantificata in misura pari al mero valore venale stimato delle aree da apprendersi, soluzione avvalorata dalla considerazione che la prevista ablazione di superfici non comporterà - in assenza di elementi significativi di danno eccedenti il mero valore del terreno - un apprezzabile incremento dei costi medi di conduzione dei fondi i quali non subiranno di conseguenza alcun deprezzamento ulteriore eccedente quello ascrivibile alla diminuzione di consistenza fisica,



- laddove l'esproprio impatta significativamente l'orditura poderale intersecandola ed arrecando di conseguenza non solo una riduzione della consistenza fisica ma anche un danno alla funzionalità - atteso che verranno a crearsi due frazioni residue separate fra di loro dal nuovo asse viario - si andrà oggettivamente a sconfigurare la proprietà agraria, arrecando pertanto un apprezzabile "danno indiretto": ne deriva che l'indennità dovuta a fronte della diminuzione di valore stimata vada quantificata in misura pari alla sommatoria fra il valore di mercato delle superfici espropriate ed il deprezzamento ragionevolmente ascrivibile alle frazioni residue, in base al criterio del cosiddetto "valore complementare" (o "differenziale"), applicando equitativamente un indice di deprezzamento alle porzioni residue che in effetti subiscono un nocimento;
- analogo criterio è stato adottato laddove l'espropriazione vada a ridurre in misura considerevole l'estensione originaria del fondo, tale da prefigurarne un'apprezzabile riduzione dell'appetibilità sul mercato;
- ✓ riguardo il valore unitario attribuibile, risultando tutte le superfici impattate non edificabili:
  - stante l'impatto marginale dell'intervento, viene alle proprietà interessate arrecata una riduzione di consistenza esclusivamente in termini di estensione ma non funzionale, pertanto l'indennità va quantificata in misura pari al mero valore venale delle superfici da apprendersi, soluzione avvalorata dalla considerazione che la prevista ablazione di superfici non comporterà un apprezzabile incremento dei costi medi di conduzione dei fondi i quali non subiranno di conseguenza alcun deprezzamento ulteriore eccedente quello ascrivibile alla diminuzione di consistenza fisica,
  - in assenza di manufatti edilizi l'indennità unitaria da riconoscersi (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio) va stimata "... *in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...*" come postulato dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi sulla scorta del prezzo di mercato attribuibile tenuto conto delle loro caratteristiche essenziali,
  - sono stati conseguentemente presi a riferimento atti di compravendita relativi a terreni non edificabili, siti in corrispondenza o prossimità dell'ambito territoriale impattato dall'intervento, sulla scorta dei quali è stato computato un valore unitario di € 4,40/mq. per i terreni seminativi ed € 4,60/mq. per quelli irrigui,
- ✓ per quanto invece concerne le aree da assoggettarsi a servitù di passaggio a beneficio del Consorzio della Bonifica Parmense o di soggetti terzi, tenuto conto che le servitù prospettate sostanzialmente precludono l'esercizio dell'attività agricola sui terreni interessati, congruo risulta applicare a dette superfici gli stessi criteri indennitari sopra illustrati in caso di espropriazione, sia per quanto concerne la proprietà che la conduzione,
- ✓ di stimare infine equitativamente in € 1.000,00 il valore del vantaggio immediato e speciale della diritto reale che verrà garantito alla ditta catastale "A" - considerata l'accertata sussistenza fisica di strada campestre di accesso per quanto non assistita da riconoscimento formalizzato e tenuto conto di tutti gli elementi forniti dalla proprietà stessa nell'ambito del contributo pervenuta il 21 dicembre 2020 (protocollo n° 30646), importo da detrarsi dall'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001;

- nel caso i terreni da espropriarsi risultassero - al momento dello spossessamento - adibiti ad attività agricola e si riscontrasse la presenza di conduttori coltivatori diretti oppure (limitatamente ai casi di gestione da parte dei proprietari) Imprenditori Agricoli a titolo Professionale/principale, agli stessi (una volta accertato il possesso dei requisiti giuridici soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge) andrà corrisposta un'indennità pari al Valore Agricolo Medio dei terreni, e questo in ottemperanza a quanto stabilito – nell'ambito del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327:
  - ✓ dall'articolo 42, commi 1 e 2, nel caso di affittuari di terreni non edificabili con contratto già in essere da almeno un anno alla data di dichiarazione della pubblica utilità,
  - ✓ dall'articolo 40, comma 4, con riferimento ai proprietari di aree non edificabili;

#### **EVIDENZIATO ALTRESI' che:**

- la realizzazione dei lavori in condizioni di sicurezza comporterà pure l'occupazione temporanea (per un periodo cautelarmene stimato in mesi ventiquattro) di aree necessarie alla cantierizzazione dell'intervento;
- l'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che l'autorità espropriante possa disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti;
- il successivo articolo 50, comma 1, dispone che nel caso di occupazione temporanea di un'area venga riconosciuta al proprietario “... una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”;
- a chi conduca sia i terreni espropriati che quelli occupati temporaneamente va evidentemente ristorato altresì il costo dei frutti pendenti se presenti in campo al momento della realizzazione degli interventi;
- il piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 936 del 30 agosto 2022 pertanto prevede pure:
  - ✓ planimetria di dettaglio riportante altresì le superfici da occuparsi temporaneamente per esigenze di cantiere,
  - ✓ il computo delle superfici da occuparsi temporaneamente,
  - ✓ i valori forfetari stimati da riconoscersi a ristoro dei frutti pendenti differenziandoli fra quelli rapportati all'espropriazione e quelli in caso di occupazione temporanea, atteso che ricorrendo quest'ultima fattispecie occorre tener altresì conto della ridotta produzione stimata per gli anni successivi alla restituzione dell'area post intervento;
- si rende pertanto necessario determinare altresì
  - ✓ l'ammontare degli indennizzi forfetariamente da riconoscersi in relazione ai frutti pendenti correlati alle superfici da acquisirsi a titolo permanente,
  - ✓ le indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera (con correlato indennizzo forfetario dei frutti pendenti come desumibile dalla relazione al piano particellare) in previsione dell'emanazione di apposita ordinanza di cui all'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
- al fine di poter notificare ed eseguire congiuntamente decreto di espropriazione/asservimento ed ordinanza di occupazione temporanea, altresì al fine di prospettare alle proprietà interessate l'ammontare globale di indennità ed indennizzi a vario titolo offerti;
- il richiamato piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo prevede altresì:
  - ✓ per quanto concerne le superfici da assoggettarsi ad occupazione temporanea (in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 sopra riportato) il riconoscimento di un'indennità computata per un periodo

cautelatamente stimato di ventiquattro mesi, pari pertanto a 24/144 di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio,

- ✓ la sintetica stima dell'indennizzo forfetario per i frutti pendenti – da prospettarsi sia in relazione alle superfici da occuparsi temporaneamente che a quelle da espropriarsi, purché utilizzate a scopi agricoli - nella seguente misura
  - € 0,192 / mq. per le superfici da espropriarsi tenuto conto di
    - ⇒ stime analoghe, delle produzioni e dei prezzi medi provinciali, considerato un paniere di prodotti riconducibili a rotazione colturale usuale nel contesto territoriale preso in considerazione, e più precisamente una rotazione quadriennale grano - grano - pomodoro – mais,
    - ⇒ un'incidenza media di circa il 15% per le sole spese di raccolta e trasporto,
  - € 0,480 / mq per le superfici da occuparsi temporaneamente considerato che il danno arrecato si ripercuote negli anni immediatamente successivi al ripristino, danno ulteriore valutato nella misura percentuale del 150%,
- con precisazione che l'indennizzo per i frutti pendenti andrà corrisposto a chi effettivamente gestisca le superfici interessate, sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto.

#### **RAMMENTATO che:**

- l'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede:
  - ✓ al comma 3 che in caso di condivisione (entro 30 giorni dall'immissione in possesso dei terreni) dell'indennità provvisoria prospettata da parte del proprietario si procederà al pagamento della medesima (anche per singole quote di proprietà come ammesso dall'articolo 45, comma 1),
  - ✓ al comma 4 che in caso di non condivisione dell'indennità provvisoria il proprietario possa (entro il medesimo termine) chiedere la nomina di tecnici per la determinazione dell'indennità definitiva tramite terna peritale ai sensi dell'articolo 21 della norma stessa,
  - ✓ al comma 5 che in carenza di condivisione ed in assenza di richiesta di nomina dei tecnici la determinazione dell'indennità definitiva venga demandata alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio;
- l'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede - in relazione all'occupazione temporanea di superfici - che se manca l'accordo in merito l'indennità dovuta venga determinata (su istanza di chi vi abbia interesse) dalla Commissione Provinciale medesima;
- per quanto concerne gli intestatari irreperibili o deceduti, il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei terreni e la correlata liquidazione delle dovute indennità potrà di regola avvenire solamente in relazione alle quote dei proprietari identificati ed il cui diritto di proprietà risulti agli atti della Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto Terreni o Fabbricati;
- essendo state le indennità oltre riportate - riferite alle ditte catastali da espropriarsi in via d'urgenza - quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità come ammesso dalla norma, eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima.

#### **DATO ALTRESI' ATTO**

che il presente provvedimento è stato sottoposto “con esito positivo” alla valutazione del Responsabile Servizio Affari Generali - Ufficio Legale – al fine di attestare la conformità della procedura delineata nel testo alla disciplina vigente in materia di espropriazioni.

**RITENUTO:**

- coerentemente rispetto i sopra richiamati criteri ed i valori adottati dal piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo, considerati altresì gli apporti partecipativi forniti delle proprietà, di determinare come segue
  - ✓ ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il quadro dettagliato delle indennità provvisorie di espropriazione/asservimento,
  - ✓ ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il quadro dettagliato delle indennità provvisorie da riconoscersi per l’occupazione temporanea per mesi ventiquattro delle superfici necessarie alla corretta cantierizzazione dei lavori,
  - ✓ la misura dell’indennizzo forfetario dei frutti pendenti riferiti sia alle superfici da occuparsi temporaneamente che a quelle da espropriarsi.

per un importo complessivo di € 412.374,87 - come da quadri di dettaglio allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante - gli importi indennitari ed indennizzatori provvisori da riconoscersi alle proprietà dei fondi interessati dalla realizzazione dell’opera oggetto del presente provvedimento:

A) RACCORDO CON VIABILITA’ ORDINARIA IN LOCALITA’ RONCOCAMPOCANNETO per complessivi € 205.763,52

- ✓ Ditta catastale “A” € 15.225,71 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 15.575,60
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 650,11
  - ⇒ Detrazione vantaggio immediato e speciale: € 1.000,00
- ✓ Ditta catastale “B” € 28.359,06 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 27.222,80
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 1.136,26
- ✓ Ditta catastale “C” € 2.742,98 di cui:
  - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 2.675,20
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 67,78
- ✓ Ditta catastale “D” € 9.307,98 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 8.918,80
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 389,18
- ✓ Ditta catastale “E” € 96.877,63 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 87.366,40
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 5.698,88
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: 3.812,35
- ✓ Ditta catastale “F” € 49.630,34 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 47.555,20
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 2.075,14
- ✓ Ditta catastale “G” € 3.619,82 di cui:
  - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 3.524,40
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 95,82
- ✓ Ditta catastale “H” € 0,00 + cessione a titolo gratuito

B) RACCORDO FRA NUOVO CASELLO E VIABILITA’ ORDINARIA per complessivi € 206.611,35

- ✓ Ditta catastale “I” € 24.826,11 di cui:

- ⇒ Occupazione permanente terreni: € 13.965,60
- ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 7.973,68
- ⇒ Occupazione temporanea terreni: € 1.376,46
- ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 1.510,37
- ✓ Ditta catastale “J” € 37.912,18 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 24.785,20
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 12.045,44
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 1.081,54
- ✓ Ditta catastale “H” € 0,00 cessione a titolo gratuito
- ✓ Ditta catastale “K” € 10.372,06 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 9.941,40
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 430,66
- ✓ Ditta catastale “L” € 10.371,23 di cui:
  - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 5.671,60
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 4.452,14
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 247,49
- ✓ Ditta catastale “D” € 9.883,84 di cui:
  - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 4.994,00
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 4.671,92
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 217,92
- ✓ Ditta catastale “M” € 12.404,24 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 9.649,20
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 2.333,98
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 421,06
- ✓ Ditta catastale “N” € 2.912,01 di cui:
  - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 2.792,20
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 119,81
- ✓ Ditta catastale “O” € 81.480,63 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 66.856,20
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 7.238,00
  - ⇒ Occupazione temporanea terreni: € 2.761,73
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 4.624,70
- ✓ Ditta catastale “P” € 1.797,00 di cui:
  - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 1.725,00
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 72,00
- ✓ Ditta catastale “Q” € 486,75 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 466,40
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 20,35
- ✓ Ditta catastale “R” € 14.165,31 di cui:
  - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 12.557,60
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 1.059,74
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 547,97
- di provvedere mediante successivi atti ad emanare, notificare ed eseguire
  - ✓ apposito decreto (di cui all’articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di esproprio/asservimento in base alla determinazione urgente dell’indennità, senza particolari indagini o formalità, comprensivo pertanto dell’indennità provvisoria offerta, come con il presente provvedimento determinata in relazione a ciascuna proprietà,

- ✓ apposita ordinanza (di cui all'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di occupazione temporanea delle superfici necessarie alla cantierizzazione dei lavori in termini di sicurezza, la quale riporterà l'indennità provvisoria per occupazione temporanea offerta ed il correlato indennizzo per frutti pendenti come con il presente provvedimento determinati,

con precisazione che detti provvedimenti autoritativi verranno notificati nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni) e potranno essere eseguiti congiuntamente oppure autonomamente;

- di provvedere ad eventuali adeguamenti delle indennità di cui sopra (provvisoriamente quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità) e dei correlati indennizzi a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione;
- di provvedere con successivi appositi atti

0 a liquidare (nel rispetto - fra l'altro - delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) - se condivisi dai proprietari - gli importi indennitari ed indennizzatori sopra riportati (anche per singole quote di proprietà), oppure le indennità definitive - se accettate dalle parti - dopo che esse siano state quantificate a cura della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo oppure da terna peritale di cui all'articolo 21 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, se adita dalla parte espropriata (come ammesso dal comma 4 dell'articolo 22) e limitatamente all'indennità per espropriazione, atteso che per quanto attiene l'indennità di occupazione temporanea la norma (articolo 50, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) dispone che in mancanza di accordo essa venga determinata - su istanza di chi vi abbia interesse - a cura della Commissione Provinciale;

1 a liquidare eventuali ulteriori indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.),

2 a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

- di dare atto che il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condivideranno le indennità provvisorie una volta notificate congiuntamente al decreto di espropriazione/asservimento ed all'ordinanza di occupazione temporanea potrà avvenire (visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):

3 previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati [a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'art. 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 327/2001 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi] - fatto salvo quanto oltre specificato,

4 espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

5 purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del citato avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),

6 previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;

- di dare atto che l'indennizzo per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di trasmettere un estratto del presente provvedimento, limitatamente agli elementi indennitari attinenti l'occupazione temporanea (considerato che per quanto attiene l'espropriazione analoga procedura partecipativa andrà espletata mediante pubblicazione in estratto del decreto di espropriazione da emanarsi), per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'opposizione dei terzi che vi abbiano interesse per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia sarà proponibile (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tale avviso indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n° 15 – 43123 Parma);
- di depositare agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione i dati anagrafici dei beneficiari interessati - per ragioni di tutela della privacy - raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

#### **DETERMINA:**

- A. di richiamare quanto esposto nella parte narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- B. di approvare, per le motivazioni dettagliate nella parte narrativa di questo provvedimento, in previsione dell'emanazione:

- di apposito decreto di espropriazione/asservimento in base alla determinazione urgente dell'indennità senza particolari indagini o formalità di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
- di ordinanza di occupazione temporanea di superfici necessarie alla cantierizzazione dell'intervento visti gli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

le indennità provvisorie di espropriazione/asservimento e di occupazione temporanea (nonché i connessi indennizzi) da riconoscersi in relazione alla realizzazione dell'opera denominata "PR01 - Raccordo S.P. n. 10 - autostazione Parma nord (Comune di Trecasali) tratti della PR 01 a completamento del tratto in affiancamento all'autostrada", finalizzata a facilitare l'accessibilità al nuovo casello autostradale raccordandolo direttamente con la Strada Provinciale n° 10 "di Cremona I" immediatamente a sud della località di Roncocampocanneto mediante la realizzazione di viabilità alternativa rispetto l'esistente (nonché di aree di mitigazione ambientale) e rientrante fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto*" come sopra illustrato per un importo complessivo di € 412.374,87 così suddivisi fra diciotto distinte proprietà per gli importi a margine specificati come da quadri di dettaglio allegati al presente provvedimento e depositato agli atti dello scrivente ufficio in ottemperanza alla normativa sulla privacy - Allegati A (riferito al tratto sud in prossimità della località di Roncocampocanneto comprensivo di aree di mitigazione ambientale) e B (concernente il tratto nord da costruirsi immediatamente a monte del nuovo casello autostradale) - così come dimostrato all'interno degli stessi denominati "Determinazione indennità ed indennizzi provvisori" contenenti fra l'altro gli importi delle indennità di occupazione temporanea e gli indennizzi da corrispondere alle singole proprietà, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del

Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati, elenchi dei nominativi con relativi importi e dettagli di calcolo depositati presso questo Settore):

A) RACCORDO CON VIABILITA' ORDINARIA IN LOCALITA' RONCOCAMPOCANNETO per complessivi € 205.763,52

- ✓ Ditta catastale "A" € 15.225,71 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 15.575,60
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 650,11
  - ⇒ Detrazione vantaggio immediato e speciale: € 1.000,00
- ✓ Ditta catastale "B" € 28.359,06 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 27.222,80
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 1.136,26
- ✓ Ditta catastale "C" € 2.742,98 di cui:
  - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 2.675,20
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 67,78
- ✓ Ditta catastale "D" € 9.307,98 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 8.918,80
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 389,18
- ✓ Ditta catastale "E" € 96.877,63 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 87.366,40
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 5.698,88
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: 3.812,35
- ✓ Ditta catastale "F" € 49.630,34 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 47.555,20
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 2.075,14
- ✓ Ditta catastale "G" € 3.619,82 di cui:
  - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 3.524,40
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 95,82
- ✓ Ditta catastale "H" € 0,00 . cessione a titolo gratuito

B) RACCORDO FRA NUOVO CASELLO E VIABILITA' ORDINARIA per complessivi € 206.611,35

- ✓ Ditta catastale "I" € 24.826,11 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 13.965,60
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 7.973,68
  - ⇒ Occupazione temporanea terreni: € 1.376,46
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 1.510,37
- ✓ Ditta catastale "J" € 37.912,18 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 24.785,20
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 12.045,44
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 1.081,54
- ✓ Ditta catastale "H" € 0,00 . cessione a titolo gratuito
- ✓ Ditta catastale "K" € 10.372,06 di cui:
  - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 9.941,40
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 430,66
- ✓ Ditta catastale "L" € 10.371,23 di cui:
  - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 5.671,60
  - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 4.452,14
  - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 247,49



- ✓ Ditta catastale "D" € 9.883,84 di cui:
    - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 4.994,00
    - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 4.671,92
    - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 217,92
  - ✓ Ditta catastale "M" € 12.404,24 di cui:
    - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 9.649,20
    - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 2.333,98
    - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 421,06
  - ✓ Ditta catastale "N" € 2.912,01 di cui:
    - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 2.792,20
    - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 119,81
  - ✓ Ditta catastale "O" € 81.480,63 di cui:
    - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 66.856,20
    - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 7.238,00
    - ⇒ Occupazione temporanea terreni: € 2.761,73
    - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 4.624,70
  - ✓ Ditta catastale "P" € 1.797,00 di cui:
    - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 1.725,00
    - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 72,00
  - ✓ Ditta catastale "Q" € 486,75 di cui:
    - ⇒ Occupazione permanente terreni: € 466,40
    - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 20,35
  - ✓ Ditta catastale "R" € 14.165,31 di cui:
    - ⇒ Occupazione ed asservimento permanente terreni: € 12.557,60
    - ⇒ Indennizzo sconfigurazione fondo: € 1.059,74
    - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 547,97
- C. di provvedere ad eventuali adeguamenti delle indennità di cui sopra (provvisoriamente quantificate sulla base di criteri omogenei - schematicamente riportati nella parte narrativa - ma comunque senza particolari indagini o formalità) e dei correlati indennizzi a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima;
- D. di notificare i provvedimenti autoritativi da assumersi (decreto di espropriazione ed ordinanza di occupazione temporanea) nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni) e potranno essere eseguiti congiuntamente oppure autonomamente;
- E. di demandare, in mancanza di accordo rispetto la misura delle indennità come provvisoriamente determinate, la quantificazione di quelle definitive:
  - per l'espropriazione ad apposita terna peritale qualora richiesto da parte espropriata - ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - oppure, in assenza di istanza della proprietà, alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio come statuito al susseguente comma 5,
  - alla Commissione Provinciale stessa per l'occupazione temporanea, come disposto dall'articolo 50, comma 2;
- F. di provvedere con successivi appositi atti

-a liquidare (nel rispetto - fra l'altro - delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) - se condivisi dai proprietari - gli importi indennitari ed indennizzatori sopra riportati (anche per singole quote di proprietà), oppure le indennità definitive - se accettate dalle parti - dopo che esse diano state quantificate a cura di terna peritale (se adita dalla proprietà e limitatamente all'indennità di espropriazione / asservimento) - o della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio ed accettate dalle parti;

-a liquidare eventuali ulteriori indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.),

-a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

G. di dare atto che (nel rispetto fra l'altro delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) - il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condideranno le indennità provvisorie una volta notificate congiuntamente al decreto di espropriazione/asservimento ed all'ordinanza di occupazione temporanea potrà avvenire (altresì visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):

-previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati od occupati temporaneamente [a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'art. 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 327/2001 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi],

-espletati gli obblighi di informazione (pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

-purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei citati avvisi sul B.U.R.E.R.T (termine decorso il quale i provvedimenti di determinazione provvisoria delle indennità divengono esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),

-previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;

H. di dare altresì atto che l'indennizzo per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;

I. di dare atto che i dati anagrafici dei beneficiari sono depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione e che sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia;

J. di trasmettere un estratto del presente provvedimento, limitatamente agli elementi indennitari attinenti l'occupazione temporanea (considerato che per quanto attiene l'espropriazione analoga procedura partecipativa andrà espletata mediante pubblicazione in estratto del decreto di espropriazione da emanarsi), per la pubblicazione nel B.U.R.E.R.T. della Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'opposizione dei terzi che vi abbiano interesse per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia sarà proponibile (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08

giugno 2001 n° 327) entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tale avviso indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n° 15 – 43123 Parma);

- K. di dare atto che la prevista spesa di € 412.374,87 provvisoriamente determinata rientra nell'ambito di quella parziale relativa al Q.T.E. - pari ad €. 5.698.000,00 – contabilizzata, quanto alla quota residua di euro 5.562.132,37, al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TIBRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, come segue:
- per €. 4.755.132,37 nell'impegno 481/2022 (sub.1267/22), riaccertato con Decreto Presidenziale. n° 51 del 28 febbraio 2022;
  - per €. 807.000,00 nell'impegno 900/2022;
- L. di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte dei contributi di SALT Spa (ex-Autocisa S.p.a.) riferiti al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 approvato con GP.122/2014 di totali €. 25.008.374,56 accertati al PEG cap. 149700150800 (SALT Spa ex-Autocamionale Cisa spa Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TIBRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice V livello E.4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2022-2024, annualità 2022, così suddivisi:
- per €. 4.755.132,37 all'accertamento 292/22, riaccertato con Decreto Presidenziale. n° 51 del 28 febbraio 2022,
  - per €. 807.000,00 all'accertamento 1249/2022;
- M. di attestare che per il sottoscritto dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Sottoscritta dal Responsabile  
(MONTEVERDI GIANPAOLO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Determinazione Dirigenziale n. **1403 / 2022**

Proposta n. 3829/2022

**Oggetto:** UFFICIO ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "PR01" - RACCORDO S.P. N. 10 - AUTOSTAZIONE PARMA NORD (COMUNE DI TRECASALI) TRATTI DELLA PR 01 A COMPLETAMENTO DEL TRATTO IN AFFIANCAMENTO ALL'AUTOSTRADA" - OCCUPAZIONE PERMANENTE / ASSERVIMENTO ED ASSOGGETTAMENTO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE / ASSERVIMENTO (AI SENSI ARTICOLO 22 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) E PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA (AI SENSI ARTICOLO 50 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) - DETERMINAZIONE PROVVISORIA INDENNIZZI PER FRUTTI PENDENTI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109012  
- Sub-Impegno n.1267/2022 – euro €412.374,87

----

----

Parma, li 14/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale